

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO, AI SENSI DEL REG. (CE) N. 853/2004, DEGLI STABILIMENTI CHE TRATTANO ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE.

Premessa

La normativa vigente su tutto il territorio comunitario sull'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari prevede che spetta agli operatori del settore alimentare (OSA) garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte (Reg. CE 178/2004, art. 17).

L'esecuzione dei controlli ufficiali, ai sensi del Reg. 882/04, lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare come previsto dal Reg. n. 178/02 e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi. Le autorità competenti, per quanto di loro competenza, controllano e garantiscono attraverso il controllo ufficiale il rispetto di questa responsabilità utilizzando le tecniche di controllo più idonee.

Il Reg. 853/04 prevede che le imprese alimentari immettano sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti riconosciuti ai sensi dello stesso regolamento. L'attività degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale è pertanto subordinata al possesso del provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. n. 853/04.

Le presenti procedure si applicano alle unità produttive del territorio regionale siciliano soggette a riconoscimento ai sensi del Reg. n. 853/04, fermo restando quanto già previsto dalla normativa alimentare comunitaria e nazionale, con particolare riferimento ai regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 e dagli accordi tra stato, regioni e province autonome relativi alle linee guida applicative dei regolamenti 852/2004 e 853/2004.

Al fine di garantire un' armonica e univoca gestione nel territorio regionale delle istruttorie relative al riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, di seguito vengono specificate le procedure finalizzate a:

1. riconoscimento di stabilimenti di nuova attivazione;
2. voltura/subentro del riconoscimento di uno stabilimento;
3. estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;
4. sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività;
5. variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;
6. variazioni del legale rappresentante, della ragione sociale o denominazione, o della sede legale dell'impresa.

Le istanze di riconoscimento, quelle di voltura e quelle di estensione dello stesso, devono essere presentate dai responsabili delle imprese alimentari in triplice copia, di cui una in bollo, e indirizzate all'Assessorato Regionale della Salute per il tramite del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.) dell'azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) competente per territorio, utilizzando la modulistica allegata.

Per le procedure di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, le comunicazioni devono essere presentate dai responsabili delle imprese alimentari in triplice copia, in carta semplice, e indirizzate all'Assessorato Regionale della Salute per il tramite del S.I.A.O.A. dell'A.S.P. competente, sempre secondo la modulistica allegata.

Tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 159/2011, inerente la documentazione antimafia, le A.S.P. dovranno acquisire d'ufficio, tramite la Prefettura della stessa provincia, la comunicazioni antimafia relativa ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto. Non è più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.

Le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (Mod. A7).

1. Riconoscimento di stabilimenti di nuova attivazione

Un nuovo stabilimento può avviare l'attività solamente a seguito di un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo dopo un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'A.S.P. competente per territorio.

La richiesta di riconoscimento deve essere avanzata dal responsabile dell'impresa alimentare tramite istanza, come da modello allegato (Mod. A1), corredata della documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio I.A.O.A. della A.S.P.:

- a) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimento possiede i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione vigente, il dirigente del Servizio trasmette all'Assessorato Regionale della Salute la seguente documentazione:

- nulla-osta al riconoscimento condizionato (Mod. B1);
- istanza in bollo dell'impresa alimentare, con n. 4 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di: relazione tecnico-descrittiva, MOD. A7, ricevuta del versamento dell'importo relativo al riconoscimento, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuto il fascicolo, il Servizio competente dell'Assessorato Regionale della Salute:

- a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione pervenuta;
- b) inserisce lo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I. (**S**istema **I**ntegrato per gli **S**cambi e le **I**mportazioni), generando l'*approval number* dello stabilimento;
- c) emette il decreto di riconoscimento in via condizionata dello stabilimento con allegata planimetria dell'impianto debitamente vidimata;
- d) trasmette n. 3 copie del decreto all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare, la quale può in tal modo iniziare l'attività.

Lo stabilimento, all'avvio dell'attività produttiva, dovrà essere munito di Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, piano che dovrà risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Entro tre mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato, il Servizio I.A.O.A. della A.S.P. competente per territorio effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento in attività, verificando la corretta implementazione del piano di autocontrollo predisposto dall'OSA. Qualora lo stabilimento disponga di laboratorio annesso ai fini dell'autocontrollo alimentare, poiché il riconoscimento definitivo comprende anche l'attività del laboratorio, il verbale di sopralluogo del Servizio I.A.O.A. dell'A.S.P. presso lo stabilimento dovrà attestare anche l'utilizzo delle buone pratiche di laboratorio. Nel caso in cui gli eventuali interventi correttivi e i relativi tempi di adeguamento prescritti della A.S.P. rendano necessaria la proroga del riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale i sei mesi, dovrà esserne data contestuale comunicazione alla Regione.

Successivamente all'esito favorevole del sopralluogo presso lo stabilimento, effettuato entro i termini di scadenza del riconoscimento condizionato, il Servizio I.A.O.A. territorialmente competente trasmette all'Assessorato Regionale della Salute il nulla-osta al rilascio del riconoscimento definitivo come da modello allegato (Mod. B2).

Ricevuta la documentazione, l'Assessorato Regionale della Salute:

- a) aggiorna i dati dello stabilimento nel sistema S.INTE.S.I., convertendo lo stato del riconoscimento da condizionato a definitivo;
- c) emette il decreto di riconoscimento definitivo, trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

2. Voltura/subentro del riconoscimento di uno stabilimento già riconosciuto.

Nel caso in cui subentri una nuova impresa alimentare nella gestione di uno stabilimento, il nuovo titolare o rappresentante legale dovrà avanzare istanza di voltura dell'atto di riconoscimento, come da modello allegato (Mod. A2), corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di voltura il Servizio I.A.O.A. della A.S.P.:

- a) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) se lo ritiene necessario effettua una visita in loco;
- c) trasmette all'Assessorato Regionale della Salute la seguente documentazione:
 - nulla-osta alla voltura (Mod. B3);
 - istanza in bollo dell'impresa alimentare, con MOD. A7, ricevuta del versamento dell'importo relativo al subentro, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuta la documentazione, il Servizio competente dell'Assessorato Regionale della Salute:

- a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata all'istanza;
- b) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;
- c) emette il decreto di voltura trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

L'impresa subentrante può continuare l'attività lavorativa e commerciale dello stabilimento fin dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva

Qualora in uno stabilimento, a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività produttive, il titolare dell'impresa alimentare deve richiedere l'aggiornamento del riconoscimento tramite istanza, come da modello allegato (Mod. A3), corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di estensione del decreto di riconoscimento, il Servizio I.A.O.A. della A.S.P.:

- a) Verifica la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list, verificando la corretta implementazione del nuovo piano di autocontrollo adeguato alle modifiche apportate al ciclo produttivo.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, il dirigente del Servizio trasmette all'Assessorato Regionale della Salute la seguente documentazione:

- il nulla-osta alla estensione del riconoscimento (Mod. B3);
- l'istanza in bollo dell'impresa alimentare, con n. 4 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di: relazione tecnico-descrittiva, MOD. A7, ricevuta del versamento delle spese relative all'estensione, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuto il fascicolo l'Assessorato Regionale della Salute:

- a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione pervenuta;
- b) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;
- c) emette il decreto di estensione del riconoscimento trasmettendolo, con allegata planimetria aggiornata dell'impianto debitamente vidimata, all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

4. Sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività

La sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività di uno stabilimento deve essere comunicata, come da modello allegato (Mod. A4), da parte dell'impresa alimentare all'A.S.P. competente per territorio.

Il Servizio I.A.O.A. della A.S.P., riscontrando la comunicazione della ditta, invia la pertinente documentazione, come da allegato Mod. B4, al Servizio competente dell'Assessorato Regionale della Salute, il quale:

- a) provvede ad aggiornare lo stato del riconoscimento dello stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;
- b) emette il consequenziale decreto di sospensione o di revoca del riconoscimento trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

5. Variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva

Nel caso in cui nello stabilimento vengano effettuati interventi di modifica strutturale e/o impiantistica e/o di lavorazione senza che tuttavia vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività produttive, il titolare dell'impresa alimentare deve comunicare le variazioni apportate utilizzando il modello allegato (Mod. A5), trasmettendo la documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della comunicazione dell'impresa, il Servizio I.A.O.A. della A.S.P.:

- a) verifica la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla comunicazione, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list, verificando la corretta implementazione del nuovo piano di autocontrollo adeguato alle modifiche apportate al ciclo produttivo.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, il Dirigente del Servizio trasmette all'Assessorato Regionale della Salute la seguente documentazione:

- la comunicazione di variazione strutturale (Mod. B5);
- l'istanza in originale dell'impresa alimentare, con n. 4 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di: relazione tecnico-descrittiva e MOD. A7.

Ricevuto il fascicolo, il Servizio competente dell'Assessorato Regionale della Salute:

- a) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;
- b) emette il provvedimento di presa d'atto delle variazioni strutturali trasmettendolo, con l'allegata planimetria aggiornata dell'impianto debitamente vidimata, all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

6. Variazioni del legale rappresentante, o della ragione sociale o denominazione dell'impresa, o della sede legale

In caso di variazioni del legale rappresentante, o della ragione sociale o denominazione dell'impresa alimentare, o in caso di cambio della sede legale, l'impresa è tenuta a darne comunicazione come da modello allegato (Mod. A6).

Il Servizio I.A.O.A. della A.S.P., dopo avere effettuato le verifiche del caso, inoltra la pertinente documentazione, come da allegato Mod. B6, al Servizio competente dell'Assessorato Regionale della Salute, il quale

- a) provvede ad apportare gli eventuali aggiornamenti nel sistema S.INTE.S.I.;
- b) emette il conseguenziale provvedimento di presa d'atto delle variazioni sopravvenute e lo trasmette all'A.S.P. competente.